

CAMERA DEI DEPUTATI N. 986-A**RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

RELATORE **LUCIFREDI**, *per la maggioranza*
Relatore di minoranza VIGORELLI

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

nella seduta del 16 dicembre 1949

Norme per la elezione dei Consigli regionali

Presentata alla Presidenza il 12 maggio 1950

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema del sistema elettorale per le elezioni regionali è stato argomento di approfondito esame da parte della vostra Commissione, che ha portata la sua più viva attenzione su esso a varie riprese, man mano che si andava svolgendo il lavoro per l'elaborazione e per la messa a punto del disegno di legge relativo all'ordinamento regionale, che la Commissione ha ritenuto dovesse avere la precedenza rispetto a quello che oggi viene sottoposto al vostro esame, in quanto essa da un lato si è convinta che la struttura dell'ordinamento regionale dovesse avere la sua influenza sui criteri direttivi per la scelta degli amministratori regionali, dall'altro ha voluto evitare che elezioni si potessero fare prima che l'ordinamento regionale fosse di-

sciplinato dalla sua legge fondamentale, la cui mancanza sarebbe stata certamente motivo di pericoloso sfasamento nella funzionalità dei neo eletti Consigli regionali.

Già sin dalle prime sedute dedicate dalla Commissione allo studio della materia si rivelò tra i membri della maggioranza della Commissione una forte tendenza a staccarsi radicalmente dal progetto governativo, optando per un sistema imperniato sull'elezione di secondo grado. Tale tendenza si affermò nella seduta del 28 luglio 1949 con l'approvazione di un ordine del giorno, proposto dall'onorevole Tosato, che giova qui riprodurre:

«La Commissione permanente per gli affari interni, dopo un esame delle questioni attinenti ai sistemi elettorali per la forma-

zione dei Consigli provinciali e regionali, ritiene che il sistema elettorale per la formazione dei Consigli regionali abbia ad ispirarsi al principio della elezione di secondo grado sulla base dei Consigli provinciali ».

Dello stesso ordine di idee si confermò la maggioranza della Commissione nella seduta del 10 marzo 1950, respingendo un ordine del giorno proposto dall'onorevole Corona Achille, secondo il quale la legge elettorale per le regioni avrebbe dovuto informarsi al principio del suffragio diretto. Fu allora deciso che la scelta definitiva dovesse essere effettuata dopo una discussione in cui fossero esaminati contemporaneamente il progetto governativo ed un controprogetto di massima, basato su elezioni di secondo grado.

In obbedienza all'orientamento e ai voti della Commissione il sottoscritto relatore insieme con l'onorevole Carlo Russo elaborò il testo del progetto di legge che, approvato a maggioranza dalla Commissione, riaffermatasi favorevole al sistema del doppio grado, viene ora sottoposto al vostro esame, come controprogetto della maggioranza della Commissione rispetto al progetto governativo.

Prima di passare all'esame di tale testo, che abbiamo l'onore di raccomandare alla vostra approvazione, dobbiamo richiamare la vostra particolare attenzione sulle circostanze che seguono:

1°) Il testo che vi si⁹ propone intende regolare le *prime elezioni* dei Consigli regionali, e si ispira pertanto, come si dirà, ad esigenze specificamente proprie a tali prime elezioni; esso non intende affatto pregiudicare la scelta di un diverso metodo per le elezioni successive, quando, ormai impiantate le regioni ed attuato l'ordinamento loro su basi stabili, ed entrata maggiormente nella mente e nel cuore dei cittadini l'idea regionale, saranno dissipate alcune perplessità che oggi si rivelano.

2°) Il testo che si propone è emanazione della maggioranza della Commissione, ma non riceve il suffragio unanime di tutti quei membri della Commissione, che fanno parte della coalizione governativa, alcuni dei quali hanno mostrato di preferire l'elezione diretta, mentre altri, pur favorevoli ad un suffragio di secondo grado, hanno dichiarato che preferirebbero un sistema diversamente congegnato, soprattutto nel senso di ampliare la sfera del corpo elettorale chiamato a designare i Consiglieri regionali.

3°) Il testo che si propone esclude ogni partecipazione diretta o indiretta dei Consi-

gli comunali al procedimento di designazione dei consiglieri regionali, in quanto la Commissione si è ritenuta vincolata da un ordine del giorno da essa votato, su proposta dell'onorevole Almirante, preliminarmente all'esame del disegno di legge relativo alle elezioni dei Consigli comunali, secondo il quale ordine del giorno tale partecipazione si riteneva esclusa. Ove tale vincolo non vi fosse stato, vari membri della Commissione, in seguito ad un più approfondito esame della materia, si sarebbero palesati favorevoli ad un certo intervento di consiglieri comunali e di sindaci, o di loro delegati, nel procedimento per l'elezione dei Consigli regionali.

In questo stato di cose, la maggioranza della Commissione ha ritenuto di approvare il testo, che ora viene portato all'esame dell'Assemblea plenaria, perché questa, troncando ogni indugio, e libera da ogni vincolo, possa adottare la formula che si appalesi più conveniente, e consenta l'apprestamento in tempo utile di quella legge elettorale, che è strumento indispensabile per l'attuazione dell'Ente Regione.

* * *

Le ragioni per cui, ai fini della prima attuazione dell'Ente Regione, la maggioranza della Commissione ha ritenuto di doversi decisamente orientare verso una forma di suffragio indiretto, possono così compendiosamente riassumersi:

1°) funzione costituente dei primi consigli regionali, e conseguente necessità che di essi facciano parte membri particolarmente qualificati come preparazione tecnica, che difficilmente entrerebbero a farne parte attraverso elezioni dirette;

2°) opportunità di un'attuazione graduale dell'ordinamento regionale, opportunità riconosciuta anche dai più fervidi sostenitori dell'istanza regionalista in sede di legge organica sull'ordinamento regionale, anche al fine di superare le perplessità e le prevenzioni che le nuove istituzioni incontrano in non pochi strati dell'opinione pubblica, che sarà tanto più agevolmente tranquillizzata, quanto più si renderà conto, attraverso la esperienza diretta, dell'infondatezza delle proprie preoccupazioni;

3°) opportunità di sottolineare il carattere amministrativo, non politico, delle elezioni regionali, anche per sfatare il diffuso pregiudizio che attuare l'ordinamento regionale significhi dare vita ad una miriade di nuovi parlamenti in sedicesimo, colla strut-

tura e l'apparato esteriore proprii degli organi parlamentari;

4^o) opportunità di evitare tanto una duplice convocazione di comizi elettorali a breve distanza di tempo, l'una per le elezioni comunali e provinciali, l'altra per le elezioni regionali, quanto una convocazione multipla in cui gli elettori siano chiamati a votare contemporaneamente per le tre elezioni: la prima soluzione implicherebbe un notevole maggiore dispendio e porterebbe all'astensione di molti elettori; la seconda determinerebbe sicuri rilevanti errori nelle votazioni, che potrebbero falsarne l'esito.

La maggioranza della Commissione è dell'avviso che queste ragioni debbano avere influenza decisiva sulla scelta del sistema di doppio grado, e, richiamandosi anche a ben note esperienze di diritto comparato, reputa che questo procedimento non meriti affatto quella taccia di antidemocraticità che troppo facilmente hanno voluto attribuirgli i suoi oppositori. Un procedimento del genere risponde infatti in pieno alle esigenze del metodo democratico quando corrisponda a queste caratteristiche:

1^o) che il corpo elettorale sia composto esclusivamente di membri che si presentino come rappresentanti del popolo, in quanto qualificati in base ad una designazione da parte degli elettori;

2^o) che tale rappresentanza possa considerarsi attuale, cioè nascente da una fresca consultazione elettorale, in cui l'elettore sappia che ai suoi eletti spetterà pure il compito della designazione degli organi regionali;

3^o) che sia evitato ogni sistema elettorale che possa dare vita ad un doppio premio di maggioranza.

Tali caratteristiche sembrano riscontrarsi in modo notevole nel progetto sottoposto al vostro esame. Ciononpertanto, la nostra Commissione sarà lieta di accogliere quelle proposte di modifica allo stesso che, lasciandone intatto lo spirito informativo, possano eventualmente riconoscersi idonee a renderlo viepiù conforme alle esigenze dei principi dell'ordine democratico.

* * *

Il progetto che si propone al vostro esame si illustra da solo. Siano consentite, per chiarire alcuni punti di più vivo interesse, alcune schematiche osservazioni.

Per quanto riguarda l'articolo 2 la costituzione della Regione in unico collegio è resa necessaria dall'opportunità di allargare il cor-

po elettorale, evitando altresì di fare dei consiglieri regionali dei mandatarî dei Consigli provinciali della rispettiva provincia, legati in un certo modo agli stessi da un rapporto di soggezione che sarebbe certo pregiudizievole. Appunto per questo la Commissione, dopo maturo esame, ha preferito attribuire l'elettorato per i Consigli regionali ai consiglieri provinciali *uti singuli* e non ai Consigli provinciali come organi collegiali, come sembrava orientarsi in un primo momento la Commissione.

Il timore che, così decidendo, e sopprimendo una ripartizione *ex lege* tra le varie Province dei seggi assegnati alla Regione, si determini una deficienza di rappresentanza o uno squilibrio di rappresentanza tra le varie zone della Regione, si neutralizza coll'introduzione della lista graduata (articolo 9) senza voto di preferenza (articolo 16), trasferendo così sui partiti presentatori delle liste l'onere, nel loro stesso interesse, dell'opportuna distribuzione territoriale dei candidati da inserire nelle rispettive liste.

Per quanto riguarda la limitazione del corpo elettorale ai soli consiglieri provinciali, già si è accennato ai motivi che hanno indotto la maggioranza della Commissione ad orientarsi in tal senso, pur essendo certo che tale limitazione può essere fonte di qualche inconveniente nelle Regioni più piccole e con minor numero di Province, per il poco sensibile divario che in esse viene a verificarsi tra il numero degli elettori e quello degli eleggibili. La vostra Commissione sarà lieta di accedere a quelle eventuali proposte di estensione della categoria degli elettori regionali che potranno essere presentate in Assemblea plenaria, purché rispondano alle tre caratteristiche poc'anzi ricordate come essenziali per la democraticità di elezioni di secondo grado.

Nell'articolo 3 la diminuzione — rispetto al testo ministeriale — del numero massimo dei consiglieri assegnati alla Regione, è determinata dal desiderio di evitare che i Consigli regionali abbiano a presentarsi, come già si è detto, come piccoli parlamenti. È anzi affiorata in vari membri della Commissione una certa tendenza ad un'ulteriore riduzione del numero dei consiglieri assegnati alle singole categorie di regioni, scendendo anche eventualmente a soli 20 consiglieri nelle Regioni più piccole.

Nell'articolo 6 la Commissione, innovando nei confronti del testo ministeriale, ha ritenuto di dover far costituire l'ufficio elettorale provinciale sempre presso una Corte di

appello, mai presso un tribunale, al fine di attribuirne sempre la presidenza ad un magistrato dello stesso grado. È stato espressamente riconosciuto da parte della Commissione unanime che questa decisione, adottata ai soli fini della determinazione della sede dell'ufficio elettorale, non deve pregiudicare in modo alcuno la libera scelta, da parte dell'Assemblea plenaria, dei capoluoghi regionali per quelle Regioni nelle quali, come è noto, esiste controversia in proposito.

Circa l'articolo 9 la maggioranza della Commissione ha ritenuto di dover riconoscere anche ad un solo elettore regionale il diritto di farsi presentatore di una lista di candidati al fine di tutelare le posizioni dei partiti minori; che in ipotesi abbiano ad ottenere un solo seggio di consiglieri provinciali nella regione, e che ciò non pertanto desiderino fare un'affermazione su un loro candidato nella votazione per i consigli regionali. La norma potrebbe essere eventualmente modificata ove venisse allargata la sfera degli elettori regionali, secondo quanto più sopra è stato prospettato.

La procedura di votazione e di spoglio non abbisogna di chiarimenti. È bene peraltro sottolineare che, sebbene nel sistema proposto ogni elettore regionale disponga di un solo voto, questo principio potrebbe forse opportunamente essere modificato attribuendo ad ogni elettore regionale la titolarità di tanti voti, quanti sono i suffragi da lui ottenuti nelle elezioni a consigliere provinciale. La Commissione ha preferito rimettere all'Assemblea plenaria l'esame dell'opportunità di un'eventuale innovazione in questo senso, data anche l'evidente connessione tra la soluzione da dare a questo problema e la soluzione del quesito relativo al sistema da adottare per le elezioni provinciali.

Le norme relative all'ineleggibilità ed alle incompatibilità ricalcano nella massima parte il disegno di legge governativo. È stata peraltro ovviamente affermata l'ineleggibilità degli elettori regionali (articolo 20) e si è preferito stabilire l'ineleggibilità degli impiegati della Regione e degli enti, istituti ed aziende da essa dipendenti (articolo 21, lettera *d*), per i quali il progetto governativo consentiva l'eleggibilità, imponendo peraltro agli stessi l'obbligo di essere posti in congedo straordinario per l'intera durata del mandato, obbligo che, in linea di fatto, avrebbe ugualmente paralizzato la loro possibilità di essere eletti, dato il carattere gratuito della funzione di consigliere regionale.

* * *

Onorevoli colleghi! La vostra Commissione, concludendo il travaglio delle sue lunghe e approfondite discussioni in merito a questo disegno di legge di tanta importanza politica, e raccomandandolo alla vostra attenzione per l'approvazione, con quelle eventuali modifiche che voi riterrete opportune, desidera riaffermare la sua fede nella bontà dell'idea regionale e nella necessità di dare la dovuta attuazione all'ordinamento regionale creato dalla Costituzione.

Il testo di legge elettorale, che sottoponiamo al vostro esame, ha per sua prima finalità quella di agevolare la concreta realizzazione dell'ordinamento regionale, superando gli ostacoli, vincendo le perplessità, allontanando i timori. Con questo spirito a voi lo affidiamo, e confidiamo che con questo stesso spirito voi vorrete concedere ad esso il vostro suffragio.

LUCIFREDI, *Relatore per la maggioranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — In regime di democrazia, le questioni elettorali non possono essere trattate e decise con colpi di maggioranza. La maggioranza parlamentare, al contrario, deve preoccuparsi di creare i sistemi obiettivamente più idonei a determinare, mediante la diretta consultazione popolare, quale sia nel Paese la reale consistenza ed entità dei diversi indirizzi ed orientamenti politici ed amministrativi, e di assicurare sempre alle minoranze (tra le quali, in tempo più o meno prossimo, la maggioranza attuale è destinata a rientrare) una rappresentanza proporzionata al peso che esse esercitano nel Paese.

Quella maggioranza che, abbandonando questi principi, si valesse della propria contingente prevalenza numerica nell'illusione di procurarsi una posizione di privilegio duraturo, offenderebbe le fondamenta stesse delle istituzioni democratiche, istituendo un rapporto politico fra i cittadini non già fondato sul diritto e sulla eguaglianza di tutti di fronte allo Stato, ma sulla mutevole forza del numero; e verrebbe meno in specie al più nobile dei suoi doveri, che è quello di difendere nella libertà degli avversari — tanto più gelosamente quando essi costituiscono piccole minoranze — la libertà di tutti i cittadini e, in definitiva, la libertà propria.

2. — Senza attardarci tuttavia su principi così ovvii ed elementari, nella specie che riguarda le norme per la elezione dei Consigli regionali, non possiamo non rilevare la grave responsabilità che si è assunta la maggioranza, respingendo il disegno di legge espresso dalla coalizione dei tre partiti al Governo, e da quest'ultimo presentato in data 16 dicembre 1949 con il n. 986.

Questo disegno di legge non era soltanto la conseguenza di un patto stipulato tra la democrazia cristiana ed i partiti minori, in occasione della formazione della coalizione governativa, ma conteneva — sia pure con qualche menomazione che si è voluta giustificare con la opportunità di assicurare la stabilità e funzionalità degli organi amministrativi — la inalienabile garanzia, per tutte le correnti di pensiero esistenti nel Paese, del voto diretto e proporzionale degli elettori della regione.

Il disegno di legge del Governo passò, con procedura di urgenza, alla prima Com-

missione; e da allora si aveva ragione di pensare che il ritardo nella presentazione sarebbe stato in qualche modo attenuato dalla sollecitudine con la quale la Commissione lo avrebbe esaminato e rimesso alla definitiva decisione dell'Assemblea.

Ma la maggioranza della Commissione stessa, dopo lunghi dibattiti, abbandonò il progetto governativo e lo sostituì con un altro elaborato da propri componenti, (Lucifredi-Russo) ed ispirato al principio delle elezioni di secondo grado, effettuate dai Consiglieri provinciali.

Contro un simile criterio, la minoranza della Commissione — spontaneamente formata con l'adesione di tutti i partiti, ivi compreso qualche dissenziente della stessa democrazia cristiana — insorge fermamente facendo proprio, *come minimo comune denominatore*, il progetto governativo, salvi gli eventuali emendamenti da proporre in sede opportuna.

La presente relazione esprime pertanto la comune opinione delle minoranze; e — pur ritenendo che sarebbe stato assai più opportuno esaminare nella loro unitaria organicità le leggi amministrative — si limita per ora, in obbedienza al voto della Commissione, al solo disegno di legge sulle elezioni regionali, il cui esame da parte dell'Assemblea — per la già accennata delibera della Commissione — dovrà precedere quello degli altri progetti relativi alle elezioni comunali e provinciali.

3. — I motivi che hanno indotto la maggioranza della Commissione ad orientarsi verso il suffragio indiretto risultano chiaramente dai dibattiti svoltisi nelle sedute della Commissione.

Il sistema indiretto è proposto dall'articolo 1 « per la prima attuazione dell'ordinamento regionale »; e cioè con la riserva evidente di ricorrere ad un diverso metodo per le elezioni successive: in sostanza si vuole applicarlo alle « prime elezioni » benché lo si giudichi inadatto o insufficiente come metodo definitivo. Questo strano criterio dovrebbe trovare giustificazione nell'argomento che — avendo i primi consiglieri regionali una funzione costituente — occorre scèglierli tra persone tecnicamente qualificate, che difficilmente — si pensa — entrerebbero a farne parte attraverso elezioni dirette. Si ha l'impressione che argomenti simili, se non proprio identici, abbiano preteso di giustificare

in Italia, per venti anni, la scelta dall'alto degli amministratori della cosa pubblica. Ma in ogni caso le minoranze non possono accettare una così aperta sfiducia nel Corpo elettorale, in ordine alla capacità di scegliere amministratori capaci e degni; ed esse sono invece fermamente convinte, per sicura esperienza, che gli amministratori più qualificati sono proprio quelli che sanno ispirare maggiore fiducia alla numerosa massa degli elettori; mentre le influenze personali, gli intrighi, i favori e le raccomandazioni — che assai raramente si conciliano con la competenza e che non danno mai garanzia di obiettività e disinteresse — sono i mezzi più frequenti per conquistare, se mai, la preferenza dei gerarchi o dei corpi elettorali ristrettissimi.

Anche il criterio di trasferire la scelta dalla libera volontà degli elettori ai partiti presentatori delle liste, è fuori dallo spirito della democrazia e dal criterio della selezione qualitativa degli eletti. Come osservò l'onorevole Corbi, nella seduta del 26 aprile 1950, «praticamente l'elezione dei Consigli regionali avverrebbe nei partiti»; ed ognuno sa come accada che nei partiti possano affermarsi, per le vie più disparate — fino ad impossessarsi dei relativi apparati — uomini che, nelle prove elettorali, non riscuotono affatto la fiducia delle popolazioni.

Il corpo elettorale è limitato nel sistema proposto dalla maggioranza ai «consiglieri provinciali delle provincie della Regione» (articolo 2). Nel corso delle discussioni in Commissione è stato proposto che si estendesse anche ai consiglieri comunali; ma la proposta non è stata presa in considerazione, perché in questo senso la Commissione si è ritenuta vincolata dalla votazione di un ordine del giorno proposto dall'onorevole Almirante.

In proposito, non si può non sottolineare che correttamente la Commissione non ha ritenuto che le fosse possibile ritornare su decisioni che essa medesima aveva già definitivamente assunte; ma è altrettanto vera la conseguenza — posta in luce dall'onorevole Carpano-Maglioli nella seduta dell'11 maggio 1950 — che il proposto sistema elettorale regionale condurrà «al risultato di fare della provincia l'organo direttivo della regione, in contrasto con la legge costituzionale che fa invece della provincia un ente sottoposto al controllo della regione».

Ancora, considerando la questione sotto altro aspetto, la minoranza non può non rilevare come il sistema proposto dal progetto Lucifredi-Russo non sia davvero il

più adatto a rendere popolare l'Ente Regione rendendone evidenti alle popolazioni i motivi e la utilità. Si è detto, infatti, che le nuove istituzioni regionali sarebbero tenute in sospetto da larghi strati della popolazione, in quanto determinerebbero un oneroso ed inutile moltiplicarsi di parlamenti e di burocrazie; ma non ci si avvede che — intaccando la procedura democratica delle elezioni — si dà maggior consistenza a simili prevenzioni e si distaccano irrimediabilmente gli amministratori dell'Ente Regione dalle cittadinanze interessate. Si afferma ancora che la proporzionalità è salva con il sistema proposto, in quanto esso non prevede nessun premio di maggioranza; ma si trascura che, essendo il corpo degli elettori costituito proprio in base al sistema del «premio di maggioranza», esso riproduce automaticamente fra gli eletti il privilegio derivatogli dal «premio», che è alla base della sua composizione come corpo amministrativo e come corpo elettorale. Si sostiene, infine, che il sistema evita la scelta, altrimenti inevitabile, tra la duplice convocazione dei comizi elettorali (comunali e provinciali, da una parte, e regionali dall'altra) o la contemporaneità delle tre elezioni (comunali, provinciali e regionali); ossia — in altri termini — tra la spesa di una convocazione degli elettori o la presunta confusione che potrebbe derivare dalla triplice votazione; ma non si considera che se argomenti simili meritassero qualche considerazione, meglio sarebbe ancora una volta abolire le consultazioni elettorali e ritornare a quei principi che le avevano superate, attuando in loro vece sistemi sicuramente più «economici» e più «chiari», ma tali da ricondurre il Paese a quelle situazioni di cui ognuno di noi ha fatto tanto amara esperienza.

4. — Il sistema proposto dalla maggioranza, del resto, non ha raccolto neppure il suffragio unanime dei membri della Commissione appartenenti ai partiti della coalizione governativa. Il rilievo non stupirà chi abbia presente sia l'accordo già ricordato, che fu posto a base della coalizione governativa, sulla proporzionalità delle rappresentanze nelle assemblee amministrative; sia l'atteggiamento assunto dagli esponenti dei partiti minori durante la discussione svoltesi avanti la prima Commissione.

L'onorevole Longhena, infatti, a nome del Partito socialista dei lavoratori italiani si oppose fin dal primo momento all'ordine del giorno Tosato, che nella seduta del 28 luglio 1949 pose il «principio delle elezioni

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di secondo grado sulla base dei Consigli provinciali»; e coerentemente, nella seduta del 26 aprile 1950, si dichiarò « contrario al sistema », perché per « esso si ha una designazione da parte di un individuo o di pochi individui, per una carica che è assai più importante di quella rivestita dai designanti », ed ancora, nella successiva seduta dell'11 maggio, mise in guardia la maggioranza contro quelli che possono apparire « espedienti di furberia », e contro il sospetto « che i partiti, quando sono al Governo, decidano delle leggi elettorali esclusivamente nel loro interesse ».

L'onorevole Amadeo, a sua volta, dopo essersi dall'inizio affermato contro il progetto della maggioranza, nella seduta del 20 aprile 1950 dichiarò di « conservare l'atteggiamento già preso, nettamente contrario al sistema elettorale di secondo grado », e di essere invece « favorevole al disegno di legge governativo », per « la ragione che si oppone a far derivare gli organi deliberanti di enti autonomi, come le Regioni, da altri enti », facendo esplicita « riserva di difendere in Assemblea il suo punto di vista ».

5. — Quanto si è detto fin qui ci dispensa dall'addentrarci nell'esame degli articoli dei due opposti disegni di legge presentati rispettivamente dal Governo e dalla maggioranza della prima Commissione. Ma per l'orientamento generale è sufficiente rilevare che, se il progetto del Governo non può essere accettato dalla minoranza della Commissione in tutte le particolari norme che lo compongono, esso statuisce tuttavia nell'articolo 1, un principio cui non può rinunciare chi abbia a cuore le sorti della democrazia del nostro paese: « Il consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto... ».

Il progetto della maggioranza della Commissione, abolisce sostanzialmente, in questo tipo di elezione, il suffragio univessale, il voto diretto, la segretezza del voto. Non vi è nessun dubbio, dunque, che quanti credono nella funzione della democrazia debbano dare la loro approvazione alla ispirazione ed alla impostazione fondamentale del progetto governativo, mentre debbono respingere ferma-

mente i criteri del progetto della maggioranza della Commissione.

A questo proposito l'onorevole Cocco Ortu, per i liberali, ha tenuto a riaffermare la preferenza del suo partito per la proporzionale pura, e come, soltanto per la constatata impossibilità di far prevalere cotesto sistema, la sua scelta non possa essere, in tale situazione, che per quello dei due progetti — il governativo — che costituisce il male minore, riservando esplicitamente al proprio gruppo la proposizione di emendamenti che valgano ad avvicinare il progetto stesso, per quanto possibile, al sistema della proporzionale pura.

I rilievi dell'onorevole Cocco Ortu sono stati accettati dagli altri colleghi, i quali tutti hanno ritenuto che le singole norme del progetto governativo potranno essere esaminate ed opportunamente emendate in assemblea a tempo opportuno, nel corso della discussione; ma che intanto, in una materia delicata e fondamentale come quella in esame, occorre salvare ad ogni costo, il principio espresso dall'articolo 1 del progetto governativo, violando il quale si pone a repentaglio la efficienza stessa del metodo democratico.

Per questi motivi, gli esponenti di tutti i partiti rappresentati nella prima Commissione, ivi compresa la minoranza affermata nel seno della democrazia cristiana, si sono trovati concordi ed unanimi nel dissentire radicalmente dal progetto Lucifredi-Russo; gli onorevoli Paolo Rossi, Amadeo e Donatini — rispettivamente per il Partito socialista dei lavoratori italiani, per il Partito repubblicano italiano e per la minoranza democratica cristiana — si sono riservati la facoltà di prendere più precisa posizione in Assemblea; ma tutti — accettando e facendo propri i principi ispiratori del progetto presentato dal Ministro dell'interno nella seduta del 16 dicembre 1949 — hanno auspicato che si proceda con urgenza alla traduzione in legge delle norme elettorali per le elezioni regionali e amministrative, secondo il precetto della Costituzione, nello spirito delle libertà democratiche.

VIGORELLI, *Relatore di minoranza.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

ART. 1.

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto con le norme stabilite dalla presente legge.

ART. 2.

Il Consiglio regionale è composto:
di 80 membri nelle Regioni con popolazione superiore a sei milioni di abitanti;
di 60 membri nelle Regioni con popolazione superiore a quattro milioni di abitanti;

di 50 membri nelle Regioni con popolazione superiore a tre milioni di abitanti;
di 40 membri in quelle con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
e di 30 membri nelle altre Regioni.

Esso ha sede nel capoluogo della Regione e si rinnova per intero ogni quattro anni.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.

ART. 3.

In ogni Regione sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri ad essa assegnati. I collegi non possono comprendere comuni appartenenti a diverse Province e sono costituiti sulla base della popolazione, con un minimo di 10 collegi per ciascuna Provincia nelle Regioni aventi due Province e di 5 nelle altre, secondo il riparto di cui all'Allegato A.

La tabella delle circoscrizioni sarà stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno d'intesa con le prime Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica riunite in un unico consenso.

Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

ART. 4.

Agli effetti della presente legge si tiene conto della popolazione residente quale risulta dall'ultimo censimento generale.

**DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Per la prima attuazione dell'ordinamento regionale i Consigli regionali sono eletti a suffragio indiretto con voto libero e segreto secondo le norme stabilite dalla presente legge.

ART. 2.

Ogni regione è costituita in unico collegio elettorale.

Sono elettori regionali i consiglieri provinciali delle provincie della regione.

ART. 3.

Il Consiglio regionale è composto: di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;

di 50 membri nelle regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

e di 30 membri nelle altre regioni.

Esso ha sede nel capoluogo della regione e si rinnova per intero ogni quattro anni.

Esercita tuttavia le sue attribuzioni fino all'indizione dei comizi elettorali.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione.

ART. 4.

I comizi elettorali sono convocati per ciascuna regione con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri. La votazione deve avvenire non prima di venti e non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lo stesso decreto determina la data ed il luogo della prima riunione del Consiglio regionale.

ART. 5.

Almeno 15 giorni prima di quello fissato per la votazione il Ministro per l'interno provvede a far pervenire ad ogni consigliere provinciale il certificato elettorale.

Il certificato elettorale ha le caratteristiche essenziali di cui all'allegato A) della presente legge.

ART. 5.

Per quanto riguarda le variazioni di circoscrizione dei collegi, la costituzione degli uffici elettorali circoscrizionali e regionali, la presentazione delle candidature, la espressione del voto, le operazioni degli uffici elettorali circoscrizionali e regionali, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

Il secondo comma dell'articolo 17 sopra richiamato è sostituito dal seguente:

« Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi non inferiore al sessantacinque per cento del totale dei voti validi attribuiti nel collegio a tutti i candidati ».

Le schede per la votazione hanno le caratteristiche essenziali di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge.

Alle dizioni: « Senato della Repubblica », « Senatori », « Segreteria del Senato » usate negli articoli di cui al primo comma si intendono sostituite rispettivamente le seguenti: « Consiglio regionale », « Consiglieri regionali », « Segreteria del Consiglio regionale ».

Per la prima elezione del Consiglio regionale, le attribuzioni della Segreteria sono disimpegnate in via provvisoria dall'Ufficio di segreteria dell'Amministrazione provinciale del capoluogo ove ha sede l'ufficio elettorale regionale, indicato nell'annessa tabella D.

ART. 6.

Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, intendendosi sostituite alle dizioni: « Camera dei Deputati », « Deputati », « Segreteria della Camera dei Deputati », rispettivamente le seguenti: « Consiglio regionale », « Consiglieri regionali », « Segreteria del Consiglio regionale ». Non si effettua il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno, previsto dall'articolo 16.

Gli elettori di cui agli articoli 37 e 38 del testo unico sopracitato sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni e nel comune in cui si trovano per causa di servizio, sempreché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

Esso indica: a) nome e cognome e paternità dell'elettore; b) la sua data di nascita; c) il consiglio provinciale del quale è membro; d) la data della votazione; e) il luogo di convocazione.

Entro lo stesso termine il Ministro dell'interno provvede a trasmettere in triplice copia l'elenco degli elettori della regione al Presidente dell'Ufficio elettorale regionale.

ART. 6.

L'Ufficio elettorale regionale è presieduto dal Presidente della Corte d'appello indicata nell'allegato B alla presente legge ed ha sede presso la Corte d'appello stessa.

Esso si compone di quattro membri effettivi e due supplenti, nominati dal Presidente tra magistrati addetti agli uffici giudiziari della regione, di grado non inferiore all'VIII.

Il Presidente nomina altresì un segretario effettivo ed uno supplente fra i cancellieri addetti agli uffici stessi.

L'Ufficio deve essere costituito almeno quindici giorni prima della data fissata per la votazione.

ART. 7.

L'elettore che non abbia ricevuto il certificato elettorale entro il termine di cui all'articolo 5 può ottenerne il rilascio dall'Ufficio elettorale regionale, documentando allo stesso la sua qualità di consigliere provinciale.

L'Ufficio elettorale regionale, ove riscontri che il reclamante non sia iscritto nell'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, pur avendone titolo, procede alla sua iscrizione nell'elenco stesso, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'interno.

L'elettore che abbia smarrito il certificato elettorale potrà ottenerne un duplicato dall'Ufficio elettorale regionale.

ART. 8.

L'elezione è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

ART. 9.

Le liste dei candidati devono essere presentate da uno o più elettori regionali.

Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri regionali da eleggere.

ART. 7.

I comizi elettorali sono convocati per ciascuna regione con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. La votazione deve avvenire non prima di 70 e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lo stesso decreto determina la data ed il luogo della prima riunione del Consiglio regionale.

I sindaci dei Comuni della Regione, con apposito manifesto, danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi.

ART. 8.

Sono eleggibili a consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

ART. 9.

Non sono eleggibili a consiglieri regionali:

- a) i membri del Governo e gli alti commissari;
- b) il capo della polizia;
- c) i commissari del Governo presso le rispettive Regioni, i prefetti, i vice prefetti e i funzionari di Pubblica Sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;
- d) i magistrati che hanno giurisdizione nella Regione;
- e) gli ufficiali generali, gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato nella circoscrizione del loro comando territoriale.

Le cause di ineleggibilità sopraindicate non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno il giorno precedente a quello dell'accettazione della candidatura.

ART. 10.

Sono altresì ineleggibili coloro che nei confronti della Regione e degli altri enti locali sottoposti al controllo di legittimità da parte della Regione:

- a) hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso conto;
- b) hanno liti pendenti oppure, avendo un debito liquido, sono stati legalmente nessi in mora;
- c) si trovano nelle condizioni di cui al numero uno dell'articolo 8 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26.

Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista.

ART. 10.

Con la lista si deve presentare la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato, nella quale espressamente si escluda la esistenza di qualsiasi causa di ineleggibilità.

Possono al tempo stesso essere designati un rappresentante di lista effettivo ed uno supplente presso il seggio nella persona di elettori regionali.

ART. 11.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria dell'Ufficio elettorale entro le ore 12 dell'ottavo giorno precedente le elezioni. La segreteria rilascia ricevuta degli allegati presentati, indicando giorno ed ora della presentazione ed il numero d'ordine progressivo che viene attribuito alla lista.

ART. 12.

L'Ufficio elettorale regionale entro il giorno successivo a quello stabilito nell'articolo precedente:

- a) verifica se la lista è stata presentata da almeno un elettore regionale;
- b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;
- c) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
- d) riduce le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nomi.

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione entro la stessa sera delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La Commissione si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 10 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale sono inappellabili.

ART. 13.

L'Ufficio elettorale regionale, appena ultimate le operazioni di cui al precedente arti-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Sono infine ineleggibili gli amministratori di enti, istituti od aziende gestite o sovvenzionate dalla Regione; nonché gli amministratori della Regione e degli enti, istituti ed aziende suddetti che siano stati dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria.

ART. 11.

Non sono compatibili con la carica di consigliere regionale:

- a) i deputati ed i senatori;
- b) i giudici della Corte costituzionale;
- c) i membri elettivi del Consiglio superiore della magistratura;
- d) i membri degli altri Consigli regionali;
- e) i consiglieri provinciali e comunali della Regione?

Gli appartenenti alle categorie sopra elencate decadono dalla carica di consigliere regionale qualora non abbiano rassegnate le dimissioni entro dieci giorni dalla convalida della elezione. Durante la decorrenza di tale termine non possono partecipare alle sedute.

ART. 12.

Coloro che ricevono uno stipendio dalla Regione ovvero da enti, istituti od aziende da essa gestiti o sovvenzionati, ove siano eletti consiglieri regionali, sono collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato.

ART. 13.

Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti.

Le proteste ed i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o agli uffici elettorali circoscrizionali o a quello regionale devono pervenire alla Segreteria del Consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.

Nessuna elezione può essere convalidata anteriormente alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

ART. 14.

Avverso le decisioni del Consiglio regionale in sede di convalida delle elezioni è ammesso il ricorso alla Corte di cassazione, se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, ed al Consiglio di Stato, anche nel merito, se riguardano le operazioni elettorali.

colo, provvede alla stampa di un manifesto, in cui sono riprodotte le liste dei candidati con il numero progressivo assegnato a ciascuna di esse. Esemplari del manifesto sono inviati immediatamente alle amministrazioni provinciali della regione per la loro affissione all'albo pretorio della provincia. Altri esemplari sono affissi all'esterno e all'interno della sala destinata alla votazione.

L'Ufficio stesso provvede alla stampa di un adeguato numero di schede elettorali aventi le caratteristiche essenziali, di cui agli allegati C) e D) alla presente legge, nelle quali sono parimenti riprodotte le liste dei candidati con il numero progressivo assegnato a ciascuna di esse.

ART. 14.

L'Ufficio elettorale regionale si costituisce in seggio elettorale.

La votazione avviene in una sala della Corte d'appello, di cui all'allegato B), alla quale possono accedere solo i membri del seggio e gli elettori regionali.

ART. 15.

Le operazioni preliminari alla votazione hanno inizio alle ore 8 del giorno fissato per la votazione.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 10 e la votazione rimane aperta fino alle ore 17.

Se a quest'ora siano tuttavia presenti nella sala elettori che non abbiano votato, la votazione continua finché non abbiano tutti votato, ma non oltre le ore 18.

La chiusura della votazione può essere anticipata quando tutti gli elettori regionali abbiano votato.

ART. 16.

Il voto è dato dall'elettore regionale presentandosi personalmente al seggio elettorale ed esibendo allo stesso il suo certificato elettorale.

Il voto si esprime con un segno a matita sul numero progressivo della lista per la quale si intende votare o accanto allo stesso.

Non sono ammessi voti di preferenza.

ART. 17.

Chiusa la votazione, il Presidente accerta il numero dei votanti risultanti dall'elenco di cui all'articolo 5 e provvede, prima che si

Ove il ricorso sia accolto la Corte di cassazione ed il Consiglio di Stato correggono, se del caso, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

ART. 15.

Ove la elezione del Consiglio regionale si effettui contemporaneamente ad altra elezione amministrativa, lo svolgimento delle operazioni elettorali, nei comuni interessati, è regolato dalle disposizioni seguenti.

I termini richiamati dalla presente legge valgono anche per l'altra elezione, salvo per quanto attiene alla presentazione delle candidature.

L'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente del seggio il quale le pone nelle rispettive urne.

Il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio dando la precedenza a quelle relative alle elezioni regionali.

Per quanto non previsto dal presente articolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al comma quinto e seguenti dell'articolo 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

ART. 16.

Sino al 31 dicembre 1952 non sono eleggibili a consigliere regionale, oltre coloro che sono stati esclusi per il medesimo periodo dal diritto elettorale attivo, gli elettori appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 93 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26.

ART. 17.

Fino a che non saranno pubblicati i risultati del prossimo censimento generale demografico, per la elezione dei Consigli regionali si farà riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre 1947.

inizi lo scrutinio, a vidimare tale elenco e a farlo vidimare da altri due membri del seggio, chiudendolo poi in plico sigillato insieme con il plico dei tagliandi staccati dai certificati elettorali. Indi estrae e conta le schede non utilizzate, provvedendo a chiuderle in altro plico sigillato.

Si dà quindi inizio allo spoglio dei voti.

ART. 18.

La cifra elettorale di ogni lista è costituita dal numero di voti validi riportati dalla lista stessa.

La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista. Tale assegnazione si fa nel modo seguente:

Si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di questa ultima, per sorteggio. Se a una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

ART. 19.

Sono eleggibili a consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

ART. 20.

Non sono eleggibili a consiglieri regionali:

- a) gli elettori regionali;
- b) i ministri, i sottosegretari di Stato e gli alti commissari;
- c) il capo della polizia;
- d) i commissari del Governo presso le rispettive regioni, i prefetti, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;
- e) i magistrati che hanno giurisdizione nella Regione;
- f) gli ufficiali generali, gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle forze armate del-

lo Stato nella circoscrizione del loro comando territoriale.

Le cause di ineleggibilità sopraindicate non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno il giorno precedente a quello dell'accettazione della candidatura.

ART. 21.

Sono altresì ineleggibili coloro che, nei confronti della Regione e degli altri enti locali sottoposti al controllo di legittimità da parte della Regione:

a) hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso conto;

b) hanno liti pendenti, oppure, avendo un debito liquido, sono stati legalmente messi in mora;

c) si trovano, nei rapporti con la Regione, nelle condizioni di cui al numero uno dell'articolo 8 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26;

d) coloro che ricevono uno stipendio o un salario dalla Regione o dagli enti, istituti od aziende da essa gestite;

e) gli amministratori degli enti, istituti ed aziende suddette;

f) gli ex amministratori della Regione e degli enti, istituti ed aziende medesime che siano stati dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria.

ART. 22.

Non sono compatibili con la carica di consigliere regionale:

a) i deputati ed i senatori;

b) i giudici della Corte costituzionale;

c) i membri del Consiglio superiore della magistratura.

Gli appartenenti alle categorie sopra elencate decadono dalla carica di consigliere regionale qualora non abbiano rassegnate le dimissioni entro quindici giorni dalla convalida dell'elezione. Durante la decorrenza di tale termine non possono partecipare alle sedute.

ART. 23.

Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti.

Le proposte ed i reclami non presentati all'Ufficio elettorale regionale devono pervenire alla Segreteria del Consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.

Nessuna elezione può essere convalidata anteriormente alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Per la prima elezione del Consiglio regionale le attribuzioni della Segreteria sono disimpegnate in via provvisoria dall'Ufficio di segreteria dell'Amministrazione provinciale della città ove ha sede l'Ufficio elettorale regionale, indicato nell'allegato B.

ART. 24.

Avverso le decisioni del Consiglio regionale in sede di convalida delle elezioni è ammesso il ricorso alla Corte di cassazione, se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, ed al Consiglio di Stato, anche nel merito, se riguardano le operazioni elettorali.

Ove il ricorso sia accolto, la Corte di cassazione ed il Consiglio di Stato correggono, se del caso, il risultato delle elezioni, e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

ART. 25.

Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi III e IV del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sulla ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva.

ART. 26.

Sino al 31 dicembre 1952 non sono eleggibili a consigliere regionale, oltre coloro che sono stati esclusi per il medesimo periodo dal diritto elettorale attivo, gli elettori appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 93 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26.

ART. 27.

Fino a che non saranno pubblicati i risultati del prossimo censimento generale demografico, per la elezione dei Consigli regionali si farà riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre 1947.

ALLEGATI AL TESTO MINISTERIALE

TABELLA A

RIPARTO DEI COLLEGI REGIONALI TRA LE PROVINCE
IN BASE ALLA POPOLAZIONE AL 31 DICEMBRE 1947 (Articolo 17)

	Popolazione residente al 31 dicembre 1947	Numero dei collegi
Alessandria	488.169	7
Asti	233.964	5
Cuneo	610.917	8
Novara	416.657	6
Torino	1.413.494	19
Vercelli	372.929	5
PIEMONTE	3.536.130	50
Genova	893.183	23
Imperia	163.178	5
La Spezia	237.332	6
Savona	236.394	6
LIGURIA	1.530.087	40
Bergamo	683.022	8
Brescia	842.807	10
Como	537.761	7
Cremona	381.063	5
Mantova	424.070	5
Milano	2.440.478	29
Pavia	505.463	6
Sondrio	156.345	5
Varese	450.188	5
LOMBARDIA	6.421.197	80
Belluno	233.357	5
Padova	723.059	9
Rovigo	356.806	5
Treviso	630.654	7
Venezia	727.334	9
Verona	647.465	8
Vicenza	621.378	7
VENETO	3.945.053	50
Gorizia	128.155	10
Udine	810.184	20
FRIULI-VENEZIA GIULIA	938.339	30

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI


	Popolazione residente al 31 dicembre 1947	Numero dei collegi
Bologna	757.227	10
Ferrara	416.643	6
Forlì	487.401	7
Modena	498.277	7
Parma	401.827	5
Piacenza	307.901	5
Ravenna	285.559	5
Reggio Emilia	396.093	5
EMILIA-ROMAGNA . . .	3.550.928	50
Arezzo	334.742	5
Firenze	910.125	10
Grosseto	210.141	5
Livorno	271.566	5
Lucca	375.617	5
Massa Carrara	206.178	5
Pisa	351.049	5
Pistoia	221.687	5
Siena	277.587	5
TOSCANA	3.158.692	50
Ancona	400.196	11
Ascoli Piceno	331.983	10
Macerata	308.618	9
Pesaro e Urbino	336.680	10
MARCHE	1.377.477	40
Perugia	578.693	20
Terni	216.968	10
UMBRIA	795.661	30
Frosinone	473.856	7
Latina	272.501	5
Rieti	184.812	5
Roma	2.077.204	28
Viterbo	251.784	5
LAZIO	3.260.157	50
Campobasso	418.127	10
Chieti	407.649	9
L'Aquila	378.475	9
Pescara	241.296	6
Teramo	274.894	6
ABRUZZI E MOLISE . . .	1.720.441	40

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Popolazione residente al 31 dicembre 1947	Numero dei collegi
Avellino	502.668	7
Benevento	337.841	5
Caserta	577.892	8
Napoli	2.056.324	29
Salerno	822.326	11
	<u>4.297.051</u>	<u>60</u>
CAMPANIA		
Bari	1.178.699	19
Brindisi	303.665	5
Foggia	624.070	10
Lecce	601.106	10
Taranto	410.958	6
	<u>3.118.498</u>	<u>50</u>
PUGLIA		
Matera	174.483	10
Potenza	436.285	20
	<u>610.768</u>	<u>30</u>
BASILICATA		
Catanzaro	712.812	14
Cosenza	687.956	13
Reggio Calabria	659.379	13
	<u>2.060.147</u>	<u>40</u>
CALABRIA		

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA B




<p>mm. 20</p>	<p>Cognome e nome</p>	 <p>Cognome e nome</p>
	<p>Cognome e nome</p>	 <p>Cognome e nome</p>
	<p>Cognome e nome</p>	

TABELLA C

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

..... (data)

Collegio di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello Scrutatore

.....

Timbro




TABELLA D

SEDI DEGLI UFFICI ELETTORALI REGIONALI

PIEMONTE	Corte di appello di Torino.
LOMBARDIA	Corte di appello di Milano.
VENETO	Corte di appello di Venezia.
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Tribunale di Udine.
LIGURIA	Corte di appello di Genova.
EMILIA-ROMAGNA	Corte di appello di Bologna.
TOSCANA	Corte di appello di Firenze.
UMBRIA	Corte di appello di Perugia.
MARCHE	Corte di appello di Ancona.
LAZIO	Corte di appello di Roma.
ABRUZZI E MOLISE	Corte di appello de l'Aquila o Tribunale di Pescara.
CAMPANIA	Corte di appello di Napoli.
PUGLIE	Corte di appello di Bari.
BASILICATA	Corte di appello di Potenza
CALABRIA	Corte di appello di Catanzaro o Tribunale di Reggio Calabria.

ALLEGATI AL TESTO DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO A

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO PER L'INTERNO

ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

per la Regione

CERTIFICATO ELETTORALE

Il Sig. di
nato a il nella sua qualità
di Consigliere provinciale della provincia di è iscritto
al n. dell'elenco degli elettori per la Regione

La votazione avrà luogo in una sala della Corte d'appello di
..... il giorno..... Le operazioni di voto
avranno inizio alle ore 10 e continueranno fino alle ore 17.

Il presente certificato deve essere esibito al seggio elettorale.

Roma, 19.....

PER IL MINISTRO

.....


ALLEGATO B

SEDI DEGLI UFFICI ELETTORALI REGIONALI

PIEMONTE	Corte di appello di Torino.
LOMBARDIA	Corte di appello di Milano.
VENETO	Corte di appello di Venezia.
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Tribunale di Udine.
LIGURIA	Corte di appello di Genova.
EMILIA-ROMAGNA	Corte di appello di Bologna.
TOSCANA	Corte di appello di Firenze.
UMBRIA	Corte di appello di Perugia.
MARCHE	Corte di appello di Ancona.
LAZIO	Corte di appello di Roma.
ABRUZZI E MOLISE	Corte di appello de l'Aquila.
CAMPANIA	Corte di appello di Napoli.
PUGLIE	Corte di appello di Bari.
BASILICATA	Corte di appello di Potenza.
CALABRIA	Corte di appello di Catanzaro.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO C



	1	2	3	4	5 ecc.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10 ecc.					

ALLEGATO D

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

..... (data)

Collegio di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello Scrutatore

.....

Timbro

